



Statuto sociale

ART.1.- COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. ANTELLA BASEBALL SOFTBALL".

L'Associazione è un ente di diritto privato apolitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità del- le cariche associative. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro auto- nomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Lo scopo dell'Associazione è:

- la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate dalla Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.), cui questa Associazione intende affiliarsi;

- l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche del Baseball e del Softball; per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del baseball, nonché allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del baseball e del softball;

- l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettanti- stica della F.I.B.S., nonché l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;

- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubbli- citarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, neces- sarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della F.I.B.S. e della legislazione vigente.

L'Associazione intende affiliarsi alla F.I.B.S. il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio inter- no Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

ART. 2.- DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assem- blea Straordinaria degli associati.

ART. 3.- PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qual- siasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effet- tuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successiva- mente vi aderiscono;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali e sportive;
- dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria e di sponsorizzazione.

4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'a- dazione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

5) L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento mi- nimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7) Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

8) I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, potranno essere dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale, l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ART. 4.- SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ordinari;
- Onorari;

c) Societari;

d) Atleti e Tecnici

Sono associati Dilettanti, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo

vi.

In caso di ritardo pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

Gli Associati Dilettanti (Persone fisiche o Irti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerite acquiste nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'Associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota mensile.

Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell'Associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'Associazione stessa.

1) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

3) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che siano dotati di una irreprezibile condotta morale, civile e sportiva. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da parte di almeno uno dei genitori, il quale, con tale firma, si assume la responsabilità nei confronti dell'Associazione, per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

4) Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

a) a osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività sportiva nell'ambito dell'Associazione sportiva.

5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego. Contro tale decisione negativa, l'aspirante socio potrà presentare appello all'Assemblea generale dei soci.6) Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero del parte-

cipanti all'Associazione stessa, il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

6) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere radiato con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel corso dell'assemblea di ratifica della radiazione, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato stesso ed ad una disamina degli addebiti mossi. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

7) Il socio radiato non può più essere riammesso.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla Legge. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che nel caso di cui al successivo punto 3), quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso, la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

Esso delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione, che deve avvenire presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

2) L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.

3) L'assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio sociale.

Esso inoltre:

a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e, se previsto, del collegio dei Revisori dei Conti;

b) Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;

c) Delibera sulle modifiche al presente statuto;

d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa

e) Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

f) Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

4) La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire con comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno. Dovrà essere affissa nella Sede dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato e ne dovrà essere data comunicazione scritta a tutti i soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegrammi.

5) L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

6) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio (tuttavia un socio non può rappresentare più di un socio). Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

7) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In nessun caso convocazione un ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto al voto.

8) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali.

9) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.

10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato. In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da uno dei soci legittimamente intervenuti all'Assemblea stessa, designato dalla maggioranza dei presenti. Se necessario, potranno essere nominati due scrutatori.

11) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in onoscuro ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

12) L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

13) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, per garantirne massima diffusione.

ART.7 - IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri per un minimo di tre ed un massimo di nove, all'interno del quale viene nominato un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario con funzioni di Tesoriere; I componenti rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

2) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta quest'ultimo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri, senza formalità.

4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5) Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

6) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione e seduta straordinaria dell'assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7) Possono ricoprire le cariche sociali, i Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenti, che non ricoprano cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne penali in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte della F.I.B.S. del C.O.N.I. o di una qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale ad esclusioni, a squalifiche o radiazioni. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, per la massima diffusione fra i soci.

ART. 9 - IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi, la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

ART. 10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza e come Tesoriere, cura l'Amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali e contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci, il libro Soci ed il Libro Verbali del Consiglio Direttivo. I libri sociali, rilegati e con le pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

ART. 12 - BILANCI

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2) entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
- 3) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- 4) Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nel 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
- 5) Nella stessa termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE.

1) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - SCIoglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione (sia in prima che in seconda convocazione) da parte di almeno i $\frac{1}{2}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle delegate. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale dei soci avente all'Ordine del Giorno lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i $\frac{1}{2}$ dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle delegate.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione alla F.I.B.S. e di contestuale scioglimento dell'Associazione, rispondono in solido tra di loro il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo della Società in merito alle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.B.S. ed i suoi organi, nonché verso le Società ed i terzi affiliati o tesserati.

ART. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I, e nel libro V del Codice Civile, le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Baseball Softball, cui l'Associazione è affiliata.